

Articolo 8

## Lavoro straordinario effettuato la domenica

<sup>1</sup> Il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 della legge può essere effettuato la domenica. Il lavoro straordinario effettuato la domenica è compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive.

<sup>2</sup> Il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 della legge può essere effettuato la domenica. Il lavoro straordinario effettuato la domenica è compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 26 settimane successive.

### Capoverso 1

Il lavoro straordinario è autorizzato non solo durante i giorni feriali (art. 25 cpv. 1 OLL 1), bensì anche di domenica e nei giorni festivi legali parificati alla domenica. Il lavoro straordinario eseguito di domenica deve essere imperativamente compensato con un congedo di uguale durata entro un periodo di 14 settimane. Un'estensione di questo termine fino a 12 mesi (art. 25 cpv. 2 OLL 1) non è consentita.

### Capoverso 2

Questo capoverso è stato introdotto con la revisione della OLL 2 del 1° luglio 2004. Le considerazioni riguardanti il capoverso 1 valgono anche per il capoverso 2, l'unica differenza è il periodo previsto per la compensazione del lavoro straordinario che nel capoverso 2 è stato esteso a 26 settimane. La disposizione è favorevole agli istituti ospedalieri, alle cliniche e ai laboratori medici.